



Prot. n. 4/urpvTV

Treviso, 10 gennaio 2015

Al Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia
Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901
30123 VENEZIA

All'Osservatorio Regionale – DGRV
1821/2014

Al Presidente del Consiglio Regionale

Ai Gruppi Consiliari del Consiglio
Regionale

Alle Organizzazioni sindacali

e p. c. Ai Presidenti Province del Veneto

Al Presidente UPI

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di legge regionale “Norme per la definizione ed il riordino delle funzioni amministrative provinciali”

La Legge 56/2014 ha delineato un riordino complessivo delle Province.

I commi 91 e 92 dell'articolo 1, della Legge 56/2014, prevedono da un lato la definizione di un Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata, tra lo Stato e le Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, dall'altro l'individuazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

In data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto il predetto Accordo tra Governo e Regioni; nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.

In particolare l'Accordo detta procedure e tempi per la ricognizione e il riordino delle funzioni delle province, prevedendo che entro il 31 dicembre 2014 la Regione adotti le iniziative legislative di

ANCI Veneto Via Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 049 8979029 E-mail: anciveneto@anciveneto.org

UPI Veneto - c/o Provincia di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO - tel. 0422656683 – fax 0422656677
e-mail: urpv@libero.it – direttoregenerale@provincia.treviso.it



propria competenza per la definizione del nuovo assetto di funzioni; le leggi regionali di riordino dovranno essere approvate "*sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali*".

Il 29 dicembre scorso la Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge "Norme per il riordino delle funzioni amministrative provinciali".

Al fine di fornire un contributo alla definizione del processo di riordino delle funzioni, i Presidenti delle Province del Veneto hanno deciso di sottoporre alla Regione una propria proposta.

L'UPI Veneto ha pertanto trasmesso il 29 dicembre un primo schema di disegno di legge per il riordino delle funzioni, inteso come un documento aperto al confronto ed alla discussione con tutte le parti interessate.

Tale testo è stato ulteriormente approfondito e definito ed è stata condiviso con l'ANCI Veneto.

Si trasmette quindi la proposta congiunta UPI Veneto – ANCI Veneto, che sostituisce la prima trasmessa il 29 dicembre.

Sull'impostazione della proposta è stata acquisita la condivisione da parte delle organizzazioni sindacali riuniti a Treviso il 9 gennaio scorso.

In attesa di avviare un tempestivo confronto, in particolare negli appositi ambiti istituzionali quali il Consiglio Regionale, la Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali e l'Osservatorio Regionale, l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Presidente ANCI Veneto
F.to Maria Rosa Pavanello

Il Presidente UPI Veneto
F.to Leonardo Muraro

ANCI Veneto Via Cesarotti, 17 – 35030 – Selvazzano Dentro (PD)
Tel. 049 8979033 – 049 8979029 E-mail: anciveneto@anciveneto.org

UPI Veneto - c/o Provincia di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - 31100 TREVISO - tel. 0422656683 – fax 0422656677
e-mail: urpv@libero.it – direttoregenerale@provincia.treviso.it



Disegno di legge regionale:

NORME PER LA DEFINIZIONE ED IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

Capo I Oggetto e principi

Art. 1 – Oggetto e principi generali

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e con i principi fondamentali espressi dalla legge regionale 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, di seguito Statuto:
 - a. disciplina, in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56, le modalità di definizione delle competenze rientranti nelle funzioni amministrative fondamentali delle Province del Veneto e della Città metropolitana di Venezia ed il riordino di quelle non fondamentali rientranti nelle materie di competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
 - b. regola i tempi e le modalità di individuazione e trasferimento delle risorse correlate ai processi di definizione e riordino delle relative funzioni;
 - c. si ispira ai seguenti principi generali:
 - I. il trasferimento di funzione comporta l’armonizzazione della legislazione regionale di settore;
 - II. il trasferimento di funzione comporta la contestuale quantificazione e dotazione di adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - III. in mancanza della predeterminazione di adeguati standard di servizio e risorse, la loro quantificazione è effettuata in base alla mappatura alla data del 31.12.2013 validata dall’Osservatorio regionale ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPCM 26 settembre 2014.

Capo II Funzioni fondamentali

Art. 2 – Funzioni fondamentali delle Province

1. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e dell’art. 1, commi 85 e 88, della Legge 7 agosto 2014 n. 56, spettano alle Province le funzioni fondamentali di seguito indicate, comprensive delle correlate funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo nonché di polizia amministrativa e locale:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento;



- b) tutela e valorizzazione dell'ambiente, comprese:
 - i. la gestione dei rifiuti a livello provinciale;
 - ii. il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
 - iii. la difesa del suolo, la prevenzione delle calamità nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, la prevenzione degli incidenti connessi ad attività industriali;
 - iv. la caccia e pesca nelle acque interne;
 - c) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
 - d) costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
 - e) programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;
 - f) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, compresa l'assistenza e tutela legale e, d'intesa con i Comuni, funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
2. La Regione, entro il 31 dicembre 2015 previo parere del Consiglio delle autonomie locali, armonizza la propria legislazione di settore definendo le attribuzioni e le competenze corrispondenti alle funzioni di cui al comma 1 in base ai principi di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza.
3. La Regione assicura il finanziamento dell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera b), punti iii e iv del comma 1 e di quelle correlate. Tale finanziamento verrà stabilito, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, previa fissazione di adeguati standard di servizio e risorse, o, in mancanza, in base alla mappatura alla data del 31.12.2013 validata dall'Osservatorio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 26 settembre 2014.
4. La Provincia di Belluno, fino ad avvenuta attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'art.15 dello Statuto del Veneto", è esclusa dall'applicazione dei capo III della presente legge. Nelle more di definizione del sistema di finanziamento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 25 del 2014, dal 1° gennaio 2015, la Provincia di Belluno è autorizzata ad utilizzare i proventi di cui all'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 per il finanziamento delle spese relative alle funzioni non fondamentali.



Art. 3 – Funzioni fondamentali della Città metropolitana

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, la Città Metropolitana, oltre a quelle fondamentali delle Province di cui al precedente art 2, esercita le funzioni di cui all'art. 1, comma 44 della legge 7 agosto 2014 n. 56, comprensive delle correlate attribuzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo nonché di polizia amministrativa e locale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da assumere entro il 31 luglio 2015, istituisce un tavolo di lavoro paritetico tra Regione e Città metropolitana volto alla definizione di un provvedimento legislativo dedicato:
 - a) ad adeguare la propria normativa di settore per consentire l'esercizio delle funzioni e delle competenze fondamentali proprie della Città metropolitana in armonia con le prerogative ed attribuzioni della Regione medesima e degli altri soggetti pubblici operanti nel territorio;
 - b) ad attribuire alla Città metropolitana ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 7 agosto 2014 n. 56, garantendone l'armonizzazione come previsto alla precedente lettera a);
 - c) a garantire l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lettere a) e b), ove già svolte o finanziate dalla Regione stessa, tramite il trasferimento delle corrispondenti risorse, sulla base di adeguati standard di servizio, o in mancanza, della mappatura alla data del 31.12.2013 validata dall'Osservatorio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 26 settembre 2014.
3. Il tavolo paritetico concluderà i propri lavori, presentando alla Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, una proposta del disegno di legge di cui al precedente comma entro il 30 settembre 2015, onde consentire l'armonizzazione dello statuto metropolitano con le disposizioni della conseguente legge regionale, da approvare entro il 30 novembre 2015.

Art. 4 – Servizi di rilevanza economica

1. Entro il 31 dicembre 2015, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 90, della legge 7 agosto 2014 n. 56, la Regione individua gli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, comunque denominati, cui sono attribuite, con norme regionali, funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica e ne dispone la soppressione, con attribuzione delle relative funzioni alle province e alla Città metropolitana, con tempi e modalità da definire, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, secondo principi di adeguatezza e sussidiarietà.



Capo III

Riordino delle funzioni già assegnate alle Province

Art. 5 – Principi del riordino.

1. Il riordino delle funzioni svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana, diverse da quelle fondamentali di cui al precedente Capo, avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente, tutte le funzioni che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, in forma singola o associata, alla Città metropolitana o alle Province, secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.
2. In capo alle Province sono mantenute unicamente le funzioni coerenti con le finalità loro proprie; ad esse vanno riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui al Capo II della presente legge e della piena attuazione del comma 90 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n.56, sono ad esse riferibili.
3. Le funzioni oggetto di riordino non assegnate alle Province o alla Città metropolitana ovvero non riassorbite dalle Regioni, sono assegnate ai Comuni o alle loro forme associative, anche definendo gli ambiti territoriali e le soglie demografiche nel rispetto delle quali devono essere esercitate.
4. Il conferimento di funzioni comprende anche le competenze di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.
5. La Regione, nelle materie oggetto di riordino, si riserva poteri di indirizzo, controllo e sostitutivi sull'esercizio delle funzioni attribuite

Art. 6 – Ambiti del riordino

1. Le funzioni oggetto di riordino attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:
 - a) formazione professionale;
 - b) turismo;
 - c) agricoltura;
 - d) industria, commercio e artigianato;
 - e) assistenza all'infanzia, ai disabili e altri servizi sociali;
 - f) sport e tempo libero;
 - g) biblioteche, musei e pinacoteche;
 - h) valorizzazione di beni d'interesse storico, artistico e altre attività culturali.



2. I Comuni, singoli od associati, possono altresì presentare alla Giunta regionale richiesta di attribuzione di una o più delle funzioni di cui al precedente comma 1, dando adeguata dimostrazione del livello ottimale di esercizio ottenibile.
3. Al fine di consentire i piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale nei termini di cui all'art. 1, commi 421, 422 e 423, della legge 23 dicembre 2014 n.190, garantendo i rapporti di lavoro del relativo personale come richiesto dall'art. 4, 1 comma, lettera a), del DPCM 26 settembre 2014, la Giunta regionale, individua, nell'ambito delle funzioni di cui al precedente primo comma, quelle da attribuire alle Province ed alla Città metropolitana, quelle da attribuire ai Comuni, singoli od associati e quelle da attribuire alla Regione.
4. Le funzioni individuate ai sensi dei precedenti commi sono presentate dalla Giunta regionale, entro il 1 marzo 2015, all'Osservatorio regionale costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo e Regioni raggiunto nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.
5. L'attribuzione delle funzioni disposta a norma del presente Capo comporta il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle stesse ai sensi dell'art. 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, sulla base di adeguati standard di servizio e risorse, o, in mancanza, della mappatura alla data del 31.12.2013 validata dall'Osservatorio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 26 settembre 2014.
6. Fino al loro effettivo trasferimento, le funzioni sono svolte dalla Città metropolitana e dalle Province, che maturano il diritto al trasferimento delle risorse necessarie al loro esercizio, in misura corrispondente a quanto risultante dalla mappatura alla data del 31.12.2013 validata dall'Osservatorio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 26 settembre 2014.
7. La Regione ed i Comuni, all'esito del processo di riordino, possono svolgere le funzioni di spettanza avvalendosi del personale della Città metropolitana e delle Province, attraverso apposite convenzioni ed oneri a carico dell'ente utilizzatore.
8. La Giunta regionale, con propria deliberazione da assumere entro il 31 luglio 2015, istituisce un tavolo di lavoro paritetico tra Regione e Province volto:
 - a) ad adeguare la propria normativa di settore per consentire l'esercizio delle funzioni e delle competenze fondamentali delle Province e di quelle attribuite sede di riordino in armonia con le prerogative ed attribuzioni della Regione medesima e degli altri soggetti pubblici operanti nel territorio;
 - b) a garantire l'esercizio delle funzioni di cui alla precedente lettera a), ove già svolte o finanziate dalla Regione stessa, tramite il trasferimento delle corrispondenti risorse, sulla base di adeguati standard di servizio, o in mancanza, della mappatura alla data del 31.12.2013 validata dall'Osservatorio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 26 settembre 2014.



9. La definizione legislativa del riordino, dell'adeguamento e del finanziamento di cui al presente Capo è completata entro il 31 dicembre 2015, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, in base ai principi di cui all'art. 1.

Art. 7 – Funzioni non soggette a riordino

1. In conformità a quanto sancito dall'accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 281/1997, e successive modificazioni, le funzioni relative al mercato del lavoro e centri per l'impiego, già esercitate dalle Province, saranno regolamentate dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 8 – Monitoraggio

1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di trasferimento di cui ai precedenti articoli presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione sul loro stato di attuazione.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla costituzione del Consiglio delle autonomie locali, le funzioni consultive di cui alla presente legge sono esercitate dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali”.
2. L'esercizio associato delle funzioni conferite ai Comuni ai sensi della presente legge avviene in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.
3. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art 6, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni riassegnate alle Province ed alla Città Metropolitana o trasferite ai comuni è



contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle medesime.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



Disegno di legge regionale:

NORME PER LA DEFINIZIONE ED IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE PROVINCIALI

RELAZIONE

Il tema del riordino istituzionale ha assunto nel nostro Paese in questi ultimi anni sempre maggiore rilevanza, a fronte delle mutate condizioni socio-economiche e della necessità di offrire ai cittadini un modello di pubblica amministrazione più moderno ed efficiente.

LE PREVISIONI DELLA LEGGE DELRIO

PROVINCE

La Legge 56/2014 ha delineato un riordino complessivo delle Province.

Sul tema specifico delle funzioni dei nuovi enti, la Legge 56/2014 prevede che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

La Provincia di Belluno esercita altresì le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

- a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;
- b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.



La Provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Le Province sono state individuate come l'Ente che deve assicurare la gestione unitaria dei "servizi di rilevanza economica" che sono i esercitati da enti o agenzie operanti in ambito provinciale o sub-provinciale, che la legislazione statale e regionale dovrebbe ricondurre esplicitamente in capo ad esse (es. ATO).

Il comma 90 dispone infatti che nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti servizi di rilevanza economica prevedano l'attribuzione di funzioni di organizzazione dei predetti servizi, di competenza comunale o provinciale, ad enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, si applicano le seguenti disposizioni, che costituiscono principi fondamentali della materia e principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:

- a) il DPCM ovvero le leggi statali o regionali, secondo le rispettive competenze, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, con tempi, modalità e forme di coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell'ambito del processo di riordino;
- b) per le regioni che approvano le leggi che riorganizzano le funzioni di cui al presente comma, prevedendo la soppressione di uno o più enti o agenzie, sono individuate misure premiali con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

CITTÀ METROPOLITANA

Alla città metropolitana sono attribuite le funzioni fondamentali delle province e quelle attribuite alla città metropolitana nell'ambito del processo di riordino delle funzioni delle province nonché le seguenti funzioni fondamentali:

- a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio;
- b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana;
- c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;



- d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, possono attribuire ulteriori funzioni alle città metropolitane.

Spettano alla città metropolitana il patrimonio, il personale e le risorse strumentali della provincia a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi comprese le entrate provinciali, all'atto del subentro alla provincia. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

Al personale delle città metropolitane si applicano le disposizioni vigenti per il personale delle province; il personale trasferito dalle province mantiene, fino al prossimo contratto, il trattamento economico in godimento.

RIORDINO DELLE FUNZIONI

I commi 91 e 92 dell'articolo 1, della Legge 56/2014, prevedono da un lato la definizione di un Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata, tra lo Stato e le Regioni per la determinazione delle funzioni provinciali oggetto di riordino, dall'altro l'individuazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dei criteri per il trasferimento, agli enti subentranti, dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni trasferite.

In data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto il predetto Accordo tra Governo e Regioni; in data 11 settembre 2014 in sede di Conferenza Unificata è intervenuto il predetto Accordo tra Governo e Regioni; nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2014 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014.

In particolare l'Accordo detta procedure e tempi per la ricognizione e il riordino delle funzioni delle province, prevedendo che entro il 31 dicembre 2014 le Regioni adottino le iniziative legislative di propria competenza per la definizione del nuovo assetto di funzioni; le leggi regionali di riordino dovranno essere approvate "*sentiti gli Osservatori regionali, previa consultazione con il sistema delle autonomie locali, anche attraverso i Consigli delle autonomie locali*".

L'Accordo, al punto 13, stabilisce l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Osservatorio nazionale a cui sono attribuite funzioni di impulso raccordo e monitoraggio per l'attuazione della l. n. 56/2014; dispone inoltre che presso ciascuna



Regione sia costituito un Osservatorio regionale, composto secondo le modalità definite da ciascuna di esse in modo da assicurare la presenza di rappresentanti di ANCI e UPI e del Sindaco della Città metropolitana ove istituita.

Agli Osservatori regionali sono riconosciute funzioni di impulso e coordinamento per la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all'art. 118 della Costituzione.

Inoltre secondo quanto previsto dall'art. 2 dello schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio regionale verifica la coerenza della ricognizione, effettuata dalle Province, dei beni e delle risorse da trasferire, con i criteri definiti dal medesimo D.P.C.M. e ne valida i contenuti trasmettendo la documentazione all'Osservatorio nazionale.

La Regione Veneto ha istituito l'Osservatorio Regionale con DGRV 1821 del 6 ottobre 2014 così composto

- l'Assessore al Bilancio e agli Enti Locali
- il Presidente dell'ANCI Veneto
- il Direttore di ANCI Veneto
- il Presidente dell'UPI Veneto
- il Segretario generale dell'UPI Veneto
- il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia
- il Direttore della Sezione Riforme Istituzionali e Processi di Delega
- il Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti Servizio Elettorale e Grandi
- Eventi
- il Direttore della Sezione Affari Legislativi
- il Direttore della Sezione Bilancio
- il Direttore della Sezione Risorse Umane

IL DISEGNO DI LEGGE

In attuazione di tali disposizioni è stato dunque predisposto il presente disegno di legge per il riordino delle funzioni delle Province.

Il disegno di legge si compone di 10 articoli, suddivisi in IV Capi.

L'articolo 1 disciplina l'oggetto, individuandolo nelle modalità di definizione delle competenze rientranti nelle funzioni amministrative fondamentali delle Province e della Città metropolitana ed il riordino di quelle non fondamentali rientranti nelle materie di competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.

L'articolo 2 ribadisce le funzioni fondamentali già attribuite alle Province dalla Legge 56/2014 e fissa il termine del 31 dicembre 2015, previa intesa in sede di Consiglio delle



Autonomie Locali, di seguito C.A.L., per armonizzare la legislazione di settore definendo le attribuzioni e le competenze corrispondenti alle funzioni fondamentali in base ai principi di differenziazione, sussidiarietà ed adeguatezza. Viene assicurato altresì il finanziamento regionale delle funzioni di difesa del suolo, prevenzione delle calamità nell'ambito dei piani nazionali e regionali di protezione civile, prevenzione degli incidenti connessi ad attività industriali, caccia e pesca nelle acque interne, di competenza della Regione. Detta norme specifiche per la Provincia di Belluno con riferimento alla Legge Regionale 8 agosto 2014 n. 25.

L'articolo 3 ribadisce le funzioni fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Venezia dalla Legge 56/2014 e fissa il termine del 31 luglio 2015, per l'istituzione di un tavolo di lavoro paritetico tra Regione e Città metropolitana volto alla definizione di un provvedimento legislativo dedicato ad adeguare la propria normativa di settore per consentire l'esercizio delle funzioni e delle competenze fondamentali proprie della Città metropolitana e ad attribuire alla Città metropolitana ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 7 agosto 2014 n. 56. Entro il 30 settembre 2015 va presentata una proposta di legge.

L'articolo 4 da attuazione all'art. 1, comma 90, della legge 7 agosto 2014 n. 56, e fissa il termine del 31 dicembre 2015 entro il quale la Regione individua gli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale, comunque denominati, cui sono attribuite, con norme regionali, funzioni di organizzazione dei servizi di rilevanza economica e ne dispone la soppressione, con attribuzione delle relative funzioni alle province e alla Città metropolitana, con tempi e modalità da definire, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, secondo principi di adeguatezza e sussidiarietà.

L'articolo 5 fissa i principi per il riordino delle funzioni non fondamentali che deve avvenire in applicazione del principio di sussidiarietà in base al quale tutte le funzioni che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, in forma singola o associata. In capo alle Province ed alla Città metropolitana devono essere mantenute unicamente le funzioni coerenti con le finalità loro proprie di enti di area vasta. Il conferimento di funzioni comprende anche le competenze di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

L'articolo 6 individua gli ambiti delle funzioni oggetto di riordino. Prevede che i Comuni, possono presentare alla Giunta regionale richiesta di attribuzione di una o più delle funzioni, dando adeguata dimostrazione del livello ottimale di esercizio ottenibile. Viene individuato il termine del 1° marzo 2015 entro il quale la Giunta regionale, individua le funzioni da mantenere alle Province ed alla Città metropolitana, quelle da attribuire ai Comuni, singoli od associati e quelle da riservare alla Regione e le presenta all'Osservatorio regionale costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo e Regioni raggiunto nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014. L'attribuzione delle funzioni comporta l'assegnazione delle risorse necessarie all'esercizio delle stesse. La Regione ed i Comuni possono svolgere le funzioni di spettanza all'esito del processo di riordino avvalendosi del personale della Città metropolitana e delle Province collocato in mobilità ai



sensi dell'art 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, attraverso apposite convenzioni ed oneri a carico dell'ente utilizzatore.

La Giunta regionale, con propria deliberazione da assumere entro il 31 luglio 2015, istituisce un tavolo di lavoro paritetico tra Regione e Province volto ad adeguare la propria normativa di settore per consentire l'esercizio delle funzioni e delle competenze fondamentali delle Province e di quelle attribuite sede di riordino e a garantire l'esercizio delle funzioni tramite il trasferimento delle corrispondenti risorse.

La definizione legislativa del riordino, dell'adeguamento e del finanziamento è completata entro il 31 dicembre 2015, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

L'articolo 7 esclude dalla procedura di riordino le funzioni relative al mercato del lavoro e centri per l'impiego, già esercitate dalle Province, in conformità a quanto sancito dall'accordo in sede di Conferenza unificata, saranno regolamentate dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183.

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore delle leggi di individuazione e trasferimento delle funzioni, presenti alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della normativa.

L'articolo 9 quale norma transitoria, prevede che, nelle more della costituzione del Consiglio delle autonomie locali, spettino alla Conferenza Permanente Regione-autonomie locali di cui alla L.R. n. 20 del 1997 le funzioni consultive attribuite al primo dalla legge; prevede altresì che l'esercizio associato delle funzioni conferite ai comuni dovrà necessariamente raccordarsi con le leggi regionali n. 18 (in tema di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e n. 40 (in tema di unioni montane) del 2012; e che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni o mantenute in capo alla Regione è contestuale all'effettivo trasferimento delle risorse necessarie per il loro esercizio.

L'articolo 10 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto